

Limiti di fallibilità in chiaro

PAGINA A CURA DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

Ai fini di verificare i limiti di fallibilità di una impresa, nei tre ultimi esercizi deve essere ricompreso anche quello ultimo relativo alla liquidazione finale. Lo ha stabilito a chiare lettere, la sesta sezione della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 8736/2017. La definizione dei soggetti per i quali è esclusa la fallibilità la fornisce l' articolo 1 della Legge fallimentare. Il menzionato articolo 1 intende definire in base al requisito dimensionale quale sia la nozione di «piccolo imprenditore», volta a individuare gli imprenditori ricompresi tra i soggetti che possono essere assoggettati al fallimento. I nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Per evitare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di fallimento (o dall' inizio dell' attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300 mila euro; b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di fallimento (o dall' inizio dell' attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro. In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l' impresa è assoggettata a fallimento. Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all' ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento. L' impresa non fallisce se non ha superato nessuno dei limiti previsti dall' articolo 1 della Legge fallimentare. In definitiva, l'impresa

18 Lunedì 13 Novembre 2017 **IMPRESA** ItaliaOggi7

La Cassazione definisce come verificare i requisiti per la dichiarazione di fallimento **Limiti di fallibilità in chiaro** Nel calcolo dei 3 esercizi rileva quello della liquidazione

A pagine e con il nome Nicola Fuoco. I fini di verificare i limiti di fallibilità di una impresa, nei tre ultimi esercizi deve essere ricompreso anche quello ultimo relativo alla liquidazione finale. Lo ha stabilito a chiare lettere, la sesta sezione della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 8736/2017. La definizione dei soggetti per i quali è esclusa la fallibilità la fornisce l' articolo 1 della Legge fallimentare. Il menzionato articolo 1 intende definire in base al requisito dimensionale quale sia la nozione di «piccolo imprenditore», volta a individuare gli imprenditori ricompresi tra i soggetti che possono essere assoggettati al fallimento.

Gli esempi			
	2014	2015	2016
Limiti dimensionali			
a) Attivo patrimoniale	310.000	160.000	25.000
b) Ricavi lordi	170.000	55.000	0
c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento			450.000
L'impresa può fallire perché ha superato il limite dell'Attivo nel 2014.			
Limiti dimensionali	2014	2015	2016
a) Attivo patrimoniale	260.000	180.000	25.000
b) Ricavi lordi	220.000	30.000	0
c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento			460.000
L'impresa può fallire perché ha superato il limite dei Ricavi nel 2014.			
Limiti dimensionali	2014	2015	2016
a) Attivo patrimoniale	190.000	160.000	25.000
b) Ricavi lordi	120.000	60.000	0
c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento			505.000
L'impresa può fallire perché ha superato il limite dei Debiti esistenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento (2017).			
Limiti dimensionali	2014	2015	2016
a) Attivo patrimoniale	290.000	140.000	25.000
b) Ricavi lordi	185.000	40.000	0
c) Debiti alla data dell'istanza di fallimento			450.000
L'impresa non può fallire perché non ha superato nessuno dei limiti previsti dall'articolo 1 della Legge fallimentare.			

I nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

nei confronti della quale viene presentata l'istanza di fallimento deve provare la dimostrazione più onerosa tra: la dimostrazione dei limiti di non aver superato nessuno dei limiti dimensionali dell'articolo 1 della Legge fallimentare.



I nuovi limiti dimensionali si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

La dimostrazione più onerosa tra: la dimostrazione dei limiti di non aver superato nessuno dei limiti dimensionali dell'articolo 1 della Legge fallimentare.

Per evitare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di fallimento (o dall' inizio dell' attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300 mila euro; b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di fallimento (o dall' inizio dell' attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro. In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l' impresa è assoggettata a fallimento. Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all' ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento. L' impresa non fallisce se non ha superato nessuno dei limiti previsti dall' articolo 1 della Legge fallimentare. In definitiva, l'impresa

le scritture contabili) di non aver superato nessuno dei limiti previsti dall' articolo 1 della Legge fallimentare. Nella pratica legale, accade spesso di non riuscire a individuare esattamente quali siano i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di fallimento. Nel caso trattato dalla Cassazione, il bilancio di liquidazione finale venne chiuso al 31 maggio 2014, e la società era stata cancellata dal **registro delle imprese** il successivo primo luglio 2014. Poiché la dichiarazione di fallimento era stata depositata il 23 ottobre 2014, la Cassazione dice che fra i tre esercizi rilevanti ai fini della fallibilità sia ricompreso anche l' esercizio chiuso al 31 maggio 2014 (oltre a quelli relativi al 2013 e al 2012) senza, invece, ricomprendere l' esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Da considerare pure che, in caso di inerzia dell' impresa nei cui confronti il creditore procede, il Tribunale non può procedere se i debiti non superano l' importo di euro 30 mila come previsto dall' articolo 15, comma 9, del rd n. 267/1942. Il predetto articolato infatti, così dispone: «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l' ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell' istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila». La disposizione non pone un limite al credito del singolo istante per il fallimento: il creditore che presenta l' istanza di fallimento può anche essere creditore di un euro. Il legislatore ha posto un ulteriore soglia minima di indebitamento (30 mila euro), per la quale il fallimento, pur ricorrendone le condizioni, non va dichiarato. Ciò si verifica se risulta, dagli atti dell' istruttoria fallimentare (comprese le informazioni assunte), che il totale dei crediti da soddisfare, ossia già scaduti, è inferiore a 30 mila euro. © Riproduzione riservata.